

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM
ITALIA PER L'ANNO 2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI ACCESSO NGAN
END TO END (MERCATO 4)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del _____;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante “Approvazione della proposta di impegni presentata dalla Società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS recante “Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009, Suppl. Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010, Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS recante “Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS recante “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 – Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS, recante “Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 59/12/CIR, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *Wholesale Line Rental* (WLR) non a *network cap*”, con particolare riguardo alle indicazioni relative al costo orario della manodopera per l’anno 2012, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 30 maggio 2012;

VISTA la nota di Telecom Italia, acquisita al protocollo Agcom 12924 del 20 marzo 2012, avente ad oggetto la “Pubblicazione delle Offerte di Riferimento per l’anno 2012 per i servizi di accesso NGAN (Infrastrutture di posa locali, Tratte di adduzione, Fibre ottiche primarie e secondarie, Segmenti di terminazione in fibra ottica), per il servizio di accesso *End to End* e per i servizi *bitstream* NGA (mercati n. 4 e 5 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)”;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa al servizio di accesso NGAN *End to End* per l’anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 19 marzo 2012, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della delibera n. 1/12/CONS;

VISTA la comunicazione, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 18 maggio 2012, con cui è stato dato avvio al procedimento istruttorio concernente la valutazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *End to End*;

VISTI i contributi prodotti nell’ambito del suddetto procedimento istruttorio dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012;

VISTA la delibera n. 95/12/CIR, recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 10 ottobre 2012;

VISTA la delibera n. 105/12/CIR, recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche

primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) – mercato 4”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 8 novembre 2012;

SENTITE in data 30 luglio 2012 le società Tiscali S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE in data 31 luglio 2012 le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;

SENTITA in data 2 agosto 2012 l’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP);

SENTITA in data 25 ottobre 2012 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

1. QUADRO REGOLAMENTARE

1.1. Obblighi di accesso

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare relativo ai servizi di accesso alle infrastrutture fisiche di rete (mercato 4) di cui alla delibera n. 1/12/CONS. In particolare, l’art. 4 (recante “*Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – servizio di accesso end to end*”) individua Telecom Italia come destinataria dell’obbligo di predisporre una soluzione di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile e tenuto conto dell’effettivo sviluppo di mercato ed infrastrutturale.
2. Ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, Telecom Italia ha l’obbligo di offrire un servizio autonomo di accesso *end to end* alla propria rete passiva, consistente nella fornitura **congiunta ed unitaria** dei servizi di cui all’art. 3 comma 6¹, necessari a

¹ Delibera n. 1/12/CONS, art. 3, comma 6: “*Al fine di consentire più livelli di disaggregazione della rete di accesso in fibra di Telecom Italia, quest’ultima offre i seguenti servizi di:*

- a. *accesso ai cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale ed alla fibra spenta in centrale;*
- b. *accesso ai cavidotti situati nelle tratte di rete primaria e secondaria;*
- c. *accesso alla fibra spenta dal punto di giunzione tra rete primaria e rete secondaria;*
- d. *giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;*
- e. *accesso ai cavidotti situati nella tratta di adduzione ed alla fibra spenta dal punto di terminazione di edificio;*
- f. *accesso al segmento di terminazione;*
- g. *co-locazione ed altri servizi accessori”.*

garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale, nonché nella predisposizione di tutte le attività di *provisioning* ed *assurance* necessarie a tale scopo, quali, ad esempio, la qualificazione del servizio.

3. Tenuto conto della eventualità che Telecom Italia intenda sviluppare per il futuro reti di nuova generazione in topologia punto-punto, il servizio *end to end* di cui al comma precedente rappresenta, al momento, una modalità di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale su linea attiva e su linea non attiva. L'Autorità si riserva di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio *end to end* alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilità di soluzioni alternative di *unbundling* quali quelle basate sulle tecnologie WDM. Le modalità di fornitura del servizio *end to end*, tra l'altro, prevedono che, nell'utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi, le richieste degli operatori alternativi siano ragionevoli e proporzionate.
4. Telecom Italia pone in essere e pubblica unitamente all'offerta in questione tutte le procedure necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori.
5. Il servizio è sottoposto agli obblighi di trasparenza, non discriminazione (inclusi i relativi SLA) ed orientamento al costo, secondo le condizioni attuative degli obblighi relativi al servizio di accesso *end to end* descritte al Titolo II della delibera n. 1/12/CONS.

1.2. Obblighi di trasparenza

6. Ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 1/12/CONS Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi forniti su rete NGA di cui alla precedente sezione. Nello specifico Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare (entro il 31 ottobre di ciascun anno) un'Offerta di Riferimento con validità annuale (anno successivo a quello di pubblicazione) da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente dettagliate e disaggregate condizioni tecnico-economiche e modalità di fornitura e di ripristino garantite da adeguati SLA e penali. L'Offerta di Riferimento approvata (con eventuali modifiche) ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
7. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi offerti, Telecom Italia predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, riportanti i tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun servizio, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali. Per il servizio di accesso *end to end*, Telecom Italia

pubblica gli opportuni SLA e le relative penali. L'Autorità li approva alla luce dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

1.3. Obbligo di controllo dei prezzi

8. Ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 1/12/CONS Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi forniti su rete NGA di cui ai mercati n. 4 e n. 5.
9. In particolare, con riferimento al servizio *end to end*, tale obbligo è declinato come segue.
 - i) I prezzi del servizio di accesso *end to end* devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom-up*, con la previsione di un premio di rischio, che sarà individuato dall'Autorità sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA, ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia. Per quanto concerne, in particolare, le infrastrutture di rete primaria e secondaria, la tratta di accesso alla centrale e la tratta di adduzione, il premio di rischio deve essere previsto solo nel caso in cui le stesse siano di nuova realizzazione. Il premio di rischio è previsto solo nel caso in cui l'investimento per le infrastrutture di posa ricada interamente su Telecom Italia e, dunque, in assenza di forme di coinvestimento. Similmente, il premio di rischio non viene corrisposto nel caso in cui Telecom Italia realizzi nuove infrastrutture di accesso in fibra mediante il meccanismo di programmazione degli ordinativi previsto dall'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS.
 - ii) Nelle more della definizione del modello *bottom-up* LRIC, Telecom Italia pubblica un'offerta per i servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui al mercato 4, i cui prezzi sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità. Telecom Italia formula i prezzi di tale offerta sulla base dei costi dalla stessa sostenuti (allocati con metodologia FDC), tenendo conto dei volumi attesi anche sulla base della domanda formulata dagli operatori. L'Autorità valuta le condizioni di offerta, ove ritenuto necessario, anche sulla base dei seguenti criteri: *i)* l'allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi di accesso alle infrastrutture; *ii)* la conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; *iii)* l'applicazione del principio della parità di trattamento. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di *pricing*, si terrà conto principalmente dell'applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta e al segmento di terminazione degli operatori notificati nei Paesi europei.
 - iii) I prezzi dei servizi accessori ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 4 sono orientati al costo.

1.4. Condizioni attuative degli obblighi in capo a Telecom Italia

Servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta e servizio di accesso end to end

10. Con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi di accesso relativi agli altri servizi, diversi dal servizio *end to end* ed inclusi anch'essi nel mercato 4, si rimanda a quanto richiamato ai punti 11-17 dell'allegato B alla delibera 105/12/CIR. Per il servizio *end to end*, in particolare, in caso di motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, Telecom Italia si impegna comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, in cui verranno innanzitutto specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura, così come richiamato nella successiva sezione.

Studio di fattibilità

11. Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni lavorativi, i risultati dello studio di fattibilità riguardante la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, del servizio *end to end* e dei servizi di co-locazione richiesti. In caso di esito positivo, Telecom Italia riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, fornisce il preventivo economico per la realizzazione di questi ultimi e specifica i relativi tempi di realizzazione, ivi inclusi quelli ragionevolmente prevedibili per il rilascio dei permessi per le opere civili. In caso di esito negativo, Telecom Italia fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità.
12. Telecom Italia fornisce ogni approfondimento richiesto dall'operatore ai fini della valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilità e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, ricorrendo eventualmente a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato.
13. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore ovvero dal soggetto terzo da esso incaricato.
14. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate all'operatore notificato stesso per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, e si impegna a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti.

15. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell’Autorità o degli operatori, evidenza dettagliata delle procedure adottate per l’aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l’esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.

Servizi di accesso al segmento di terminazione

16. Ai fini della fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione, Telecom Italia, nel realizzare una rete di tipo FTTH o di tipo FTTB, installa un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE).

Contratto di fornitura del servizio end to end

17. In merito ai contratti di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio *end to end* valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell’art. 28 della delibera n. 731/09/CONS², salvo quanto di seguito specificato.
18. Le tariffe del servizio di accesso *end to end* prevedono un contributo *una tantum* ed un canone mensile nel caso in cui le risorse siano disponibili.
19. In caso di indisponibilità di risorse – riguardanti uno o più tratte componenti il servizio *end to end* – e quindi nel caso in cui l’operatore richiedente ricorra o alla

² Delibera n. 731/09/CONS, art. 28 (Contratti di fornitura dei servizi di accesso fisico all’ingrosso):

1. Il contenuto dei contratti di fornitura dei servizi di accesso fisico all’ingrosso sono negoziati tra le parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice.
2. Telecom Italia, in fase di negoziazione del contratto per la fornitura del servizio di accesso fisico all’ingrosso, fornisce con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria alla valutazione da parte dell’operatore alternativo delle condizioni tecniche per l’utilizzo di tale servizio.
3. Durante la vigenza del contratto Telecom Italia fornisce tempestivamente agli operatori alternativi che ne facciano richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
4. Il contratto tra Telecom Italia e l’operatore alternativo richiedente costituisce in capo a quest’ultimo un diritto di uso dell’infrastruttura di Telecom Italia, nei limiti di quanto in esso stabilito conformemente alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell’Autorità e del Codice.
5. La durata del contratto di accesso disaggregato di una singola linea tra Telecom Italia e l’operatore alternativo è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l’operatore alternativo ed il cliente che utilizza tale linea.
6. Qualora la linea di accesso disaggregato sia impiegata per la fornitura di servizi sul mercato intermedio, la durata del contratto di fornitura della linea è determinata sulla base delle date di inoltro degli ordini di attivazione e cessazione da parte dell’operatore richiedente.
7. Le parti adottano procedure idonee alla salvaguardia dei dati personali del cliente.

soluzione degli studi di fattibilità o al meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui rispettivamente all'art. 14 e all'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS, le tariffe del servizio di accesso *end to end* prevedono un contributo *una tantum* ed un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale. Da tale modalità di tariffazione è escluso il segmento di terminazione.

20. Telecom Italia garantisce all'operatore la possibilità di scegliere la durata dei contratti IRU di cui al punto precedente nell'ambito di una serie di opzioni, pubblicate in Offerta di Riferimento, tra cui almeno una quinquennale, nonché di rivendere il servizio prima della scadenza del contratto IRU stipulato.

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi

21. Nelle more della definizione del modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso in fibra, le tariffe dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta sono determinate tenendo conto, rispettivamente, del volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi e del numero di fibre acquistate nel tratto considerato. Nell'ammontare dei costi considerati non sono inclusi quelli ascrivibili ad infrastrutture in tubazione acquisite a titolo non oneroso, mentre sono inclusi i costi dovuti alle operazioni di desaturazione ordinaria e alle operazioni di desaturazione realizzate a seguito di ragionevoli richieste avanzate da parte di operatori alternativi. Ai fini della determinazione delle tariffe, sono inclusi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed i costi di fornitura; tra questi ultimi, sono inclusi anche i costi determinati dallo sviluppo del sistema informatico per l'accesso al database di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS.

2. ASPETTI DI CARATTERE PROCEDURALE

Le osservazioni degli operatori alternativi

22. Gli operatori, in considerazione della complessità e del carattere innovativo dell'offerta in esame nonché del rilevante impatto sullo sviluppo delle reti in fibra ottica, hanno richiesto all'Autorità, analogamente a quanto richiesto per i servizi *bitstream* NGAN e per gli altri servizi di accesso del mercato 4, di procedere, a seguito delle attività istruttorie di cui al presente procedimento, a porre lo schema di provvedimento, con i preliminari orientamenti dell'Autorità, a consultazione pubblica onde consentire al mercato di esprimere ulteriori considerazioni ed osservazioni. Un operatore, in particolare, ha richiesto di procedere ad una successiva fase di notifica dello schema di provvedimento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 7 della direttiva quadro.

Le considerazioni dell'Autorità

23. L'Autorità, preso atto della richiesta degli operatori, ritiene opportuno, sulla base delle medesime considerazioni svolte nelle premesse della delibera n. 95/12/CIR inerente i servizi *bitstream* NGAN, avviare un'ulteriore consultazione pubblica sulla base di uno schema di provvedimento. Per le ragioni già evidenziate nell'ambito di suddetta delibera, l'Autorità non ritiene altresì opportuno procedere ad una notifica alla Commissione Europea.

3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Premessa

24. Si riportano di seguito, in forma sintetica, le condizioni di fornitura dei servizi di accesso NGAN di cui all'Offerta di Riferimento in oggetto.
25. Telecom Italia garantisce l'accesso in modo disaggregato alle proprie infrastrutture fisiche della rete di accesso locale in fibra ottica, al fine di consentire agli operatori la realizzazione di proprie reti, anche NGAN (*Next Generation Access Network*).
26. Telecom Italia, nella realizzazione della propria rete NGAN, adotta sia l'architettura FTTH (*Fiber To The Home*) punto-multipunto (G-PON) sia l'architettura FTTCab (*Fiber To The Cabinet*).
27. Telecom Italia assicura l'accesso *end to end* della propria rete NGAN FTTH, consistente nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui all'Offerta di Riferimento per servizi di accesso NGAN "Infrastrutture di posa locali, Tratte di adduzione, Fibre ottiche primarie e secondarie, Segmenti di terminazione in fibra ottica", necessario a garantire all'operatore l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga su rete NGAN ai propri clienti finali.
28. Il servizio *end to end* è offerto esclusivamente in aree di centrale dove Telecom Italia realizza la propria rete NGAN in configurazione *Fiber To The Home* (FTTH) G-PON.
29. Telecom Italia fornisce, altresì, i servizi accessori di collocazione presso le centrali locali della propria rete di accesso, secondo le condizioni tecniche ed economiche descritte nell'Offerta di Riferimento per servizi di collocazione (Mercato 4).
30. L'Offerta di Riferimento è applicabile previa sottoscrizione di appositi contratti da negoziare tra Telecom Italia e ciascun operatore. L'operatore che aderisce al servizio di accesso *end to end* può consultare il *database* messo a disposizione da Telecom Italia contenente le informazioni relative agli edifici *connected*.

Le osservazioni degli operatori alternativi

31. Alcuni operatori con riferimento a quanto riportato nella sezione introduttiva dell'Offerta di Riferimento (e richiamato al precedente punto 28) "Il servizio *end to end* è offerto esclusivamente in aree di centrale dove Telecom Italia realizza la propria rete NGAN in configurazione *Fiber To The Home* (FTTH) G-PON", richiedono l'applicabilità della presente Offerta di Riferimento anche ai collegamenti P2P (*point-to-point*) che sembrerebbero, viceversa, essere esclusi a priori dall'offerta.
32. Gli operatori ritengono che l'Offerta di Riferimento in esame debba ritenersi applicabile sia per l'utenza residenziale che non residenziale. Si richiamano, al riguardo, alcune sezioni dell'offerta ove viceversa è indicato un utilizzo esclusivo in ambito residenziale³. Si richiede pertanto che sia garantita la fornitura dei servizi di accesso NGAN indipendentemente dalla caratterizzazione del cliente finale.

Le osservazioni di Telecom Italia

33. Con riferimento all'osservazione di cui al punto 31, Telecom Italia evidenzia che gli accessi in fibra ottica punto-punto, a cui gli operatori fanno riferimento, sono stati realizzati da Telecom Italia con impiantistica specifica, diversa dalla rete NGAN (per tale ragione Telecom Italia ritiene che debbano essere esclusi dagli obblighi di cui alla delibera n. 1/12/CONS). Tali collegamenti punto-punto sono indirizzati allo specifico mercato della clientela *large enterprise*/pubblica amministrazione. Essendo caratterizzati da una diversa tipologia di infrastrutture, tali collegamenti non coprono capillarmente un territorio e/o un'area di centrale. Infatti, tali accessi

³ Gli operatori richiamano, in particolare, i seguenti punti dell'Offerta di Riferimento:

- pag. 10, lettera a: "Rete di Accesso di Nuova Generazione (NGAN o rete NGA): una rete di accesso cablata costituita in tutto o in parte da elementi ottici e realizzata, sulla base dei piani di sviluppo di rete di Telecom Italia, per coprire con un'estensione capillare una porzione di territorio all'interno di un'area di centrale; **essa è in grado di fornire, a tutta l'utenza di tipo prevalentemente residenziale sottesa**, servizi d'accesso a banda ultralarga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti";
- pag. 11, lettera h: "End to End: una (1) Fibra Ottica non illuminata (spenta) da emissioni di apparati optoelettronici, di proprietà di Telecom Italia, appartenente alla rete NGAN realizzata e posata da Telecom Italia, che collega la Centrale di Telecom Italia alla borchia d'utente all'interno dell'Unità Immobiliare (UI) **in un Edificio prevalentemente residenziale**. Esso è realizzato utilizzando i seguenti servizi di Accesso NGAN (Mercato 4): una Fibra Ottica in Rete Primaria NGAN FTTH, una Fibra Ottica in Rete Secondaria NGAN FTTH, un Segmento di Terminazione in Fibra Ottica e il servizio accessorio di Interconnessione";
- pag. 12, lettera q: "UI (Unità Immobiliare): **singolo appartamento o abitazione ad uso residenziale**, all'interno di un edificio, servita da 1 (una) Fibra Ottica cablata da Telecom Italia e attestata ad una borchia d'utente";

non sono basati su una pianificazione “a copertura”, ma si sostanziano in progetti personalizzati per il singolo cliente richiedente e, pertanto, sono quotati con un *pricing* su base progetto.

34. Telecom Italia rappresenta che la rete NGAN consente di fornire i servizi di tipo *ultrabroadband* ai clienti finali siano essi clienti residenziali (la prevalenza della clientela) siano essi clienti *business*. Telecom Italia, al fine di accogliere la richiesta degli operatori di cui al precedente punto 32, propone una riformulazione della definizione di rete NGAN secondo quanto segue:

“a. “*Rete di Accesso di Nuova Generazione (NGAN o rete NGA)*”: una rete di accesso cablata costituita in tutto o in parte da elementi ottici e realizzata, sulla base dei piani di sviluppo di rete di Telecom Italia, per coprire con un’estensione capillare una porzione di territorio all’interno di un’area di centrale; essa è in grado di fornire, a tutta l’utenza di tipo residenziale (la prevalenza) o *business* sottesa, servizi d’accesso a banda ultralarga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti”.

Le considerazioni dell’Autorità

35. L’Autorità, con riferimento alla richiesta degli operatori di cui al precedente punto 31, preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia (punto 33), richiama che la delibera n. 1/12/CONS prescrive in capo a Telecom Italia un obbligo di accesso alle proprie infrastrutture di rete NGAN indipendentemente dall’architettura dalla stessa utilizzata (*point-to-point* oppure GPON). Rileva, a tal fine, la stessa definizione di rete FTTH di cui alla delibera n. 1/12/CONS⁴. Pertanto, si ribadisce che Telecom Italia, in virtù dell’obbligo di accesso, trasparenza e controllo di prezzo a cui è soggetta, è tenuta a garantire l’accesso anche ai propri collegamenti P2P (*point-to-point*) nell’ambito di una copertura NGAN. Si richiama, a tale proposito, quanto indicato nella stessa delibera n. 1/12/CONS: “*Tenuto conto della eventualità che Telecom Italia intenda sviluppare per il futuro reti di nuova generazione in topologia punto-punto, il servizio end to end [di cui al comma precedente] rappresenta, al momento, una modalità di fornitura dell’accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale su linea attiva e su linea non attiva. L’Autorità si riserva di rivedere l’obbligo di fornitura del servizio end to end alla luce dell’evoluzione della rete di Telecom Italia e dell’effettiva disponibilità di soluzioni alternative di unbundling quali quelle basate sulle tecnologie WDM. Le modalità di fornitura del servizio end to end, tra l’altro, prevedono che, nell’utilizzo*

⁴ Delibera n. 1/12/CONS, art. 1, punto kk: “*Rete FTTH (Fiber To The Home): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l’estensione della tratta che va dall’ODF alla borchia di utente; tale rete FTTH può essere realizzata secondo una architettura Point-to-Point oppure punto-multipunto (GPON)*”.

del meccanismo di programmazione degli ordinativi, le richieste degli operatori alternativi siano ragionevoli e proporzionate". Tuttavia gli accessi in fibra ottica punto-punto, a cui gli operatori fanno riferimento, appaiono essere stati realizzati con impiantistica specifica, diversa dalla rete NGAN. Difatti tali accessi non coprono capillarmente un territorio e/o un'area di centrale ma si sostanziano in progetti personalizzati per il singolo cliente. La delibera n. 1/12/CONS non appare, in relazione a tali accessi, prevedere alcun obbligo. Rileva a tale proposito che laddove un operatore intendesse fornire il servizio ad un cliente precedentemente servito da Telecom Italia potrebbe attivare tale cliente sulla base dei servizi di accesso alle infrastrutture NGA.

36. L'Autorità, preso atto di quanto richiesto dagli operatori (punto 32) e di quanto relativamente rappresentato da Telecom Italia (punto 34), ritiene che Telecom Italia debba riformulare le pertinenti sezioni dell'Offerta di Riferimento ove è previsto un utilizzo esclusivo dei servizi di accesso NGAN per la clientela residenziale, estendendone l'applicabilità a qualsiasi tipologia di clientela finale (residenziale o *business*).

4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO *END TO END*⁵

4.1. Considerazioni generali

37. In via preliminare l'Autorità rileva che l'Offerta di Riferimento per il servizio di accesso *end to end* presenta numerose analogie con l'Offerta di Riferimento relativa agli altri servizi di accesso NGAN inclusi nel mercato 4 (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica), sia dal punto di vista delle condizioni tecniche (ad esempio gli SLA per lo studio di fattibilità) sia economiche. Per tale ragione, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia allinei, ove pertinente, le condizioni dell'offerta *end to end* alle disposizioni che saranno adottate per gli altri servizi NGAN del mercato 4 in esito alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 105/12/CIR.

4.2. Descrizione del servizio *end to end*

38. Ai fini di una migliore comprensione di quanto segue si richiamano le seguenti definizioni riportate nell'Offerta di Riferimento in oggetto:

⁵ La valutazione del canone *end to end* è svolta in una sezione apposita.

- i) “PTC (Punto di Terminazione in Centrale) o ODF (*Optical Distribution Frame*)”: punto di consegna agli operatori delle fibre ottiche della rete locale di accesso primaria nella centrale in cui l’operatore è collocato;
 - ii) “CNO (Centro Nodale Ottico)”: punto di confine tra la rete ottica primaria e la rete ottica secondaria, della rete locale di accesso FTTH di Telecom Italia; al suo interno è posizionato lo *splitter* ottico di Telecom Italia atto a realizzare la rete NGAN di tipo punto-multipunto (G-PON);
 - iii) “PTO (Punto di Terminazione OLO)”: punto di consegna agli operatori delle fibre ottiche della rete locale di accesso primaria e/o secondaria di Telecom Italia in ambito stradale; è generalmente posizionato in prossimità del CNO (rete FTTH) o dell’ONUCab (rete FTTCab) di Telecom Italia e condivisibile tra più operatori;
 - iv) “PTE/PMI (Punto di Terminazione in Edificio/Punto di Mutualizzazione di Immobile)”: punto di consegna agli operatori delle fibre ottiche della rete locale di accesso secondaria FTTH di Telecom Italia provenienti da un PTO; è generalmente posizionato all’interno dell’edificio e può essere collocato in una scatola dedicata o all’interno del ROE Telecom Italia; svolge anche la funzione di punto di mutualizzazione cioè il punto in cui Telecom Italia fornisce il servizio di segmento di terminazione in fibra ottica, quindi il punto di cessione della fibra ottica che connette l’UI del condominio all’operatore richiedente;
 - v) “ROE (Ripartitore Ottico di Edificio): punto di interconnessione tra le fibre ottiche provenienti dalla rete ottica secondaria FTTH di Telecom Italia e quelle del cablaggio verticale verso le Unità Immobiliari (UI); al suo interno è posizionato lo *splitter* ottico di Telecom Italia atto a realizzare la rete NGAN di tipo punto-multipunto FTTH. Può alloggiare il punto di mutualizzazione per la permuta delle fibre ottiche del verticale tra diversi operatori.
39. Il servizio *end to end* è definito nell’Offerta di Riferimento come il noleggio di una fibra ottica non illuminata (spenta) da emissioni di apparati optoelettronici, di proprietà di Telecom Italia, appartenente alla rete NGAN realizzata e posata da Telecom Italia, che **collega la centrale di Telecom Italia alla borchia d’utente** all’interno dell’unità immobiliare (UI) in un edificio prevalentemente residenziale. Esso è realizzato utilizzando i seguenti servizi di Accesso NGAN (Mercato 4): una fibra ottica in rete primaria NGAN FTTH, una fibra ottica in rete secondaria NGAN FTTH, un segmento di terminazione in fibra ottica e il servizio accessorio di interconnessione delle fibre.
40. Il servizio prevede la cessione in noleggio di un collegamento *end to end* all’operatore tra i seguenti punti di accesso:
- i) Punto di terminazione in centrale (PTC)/*Optical Distribution Frame* (ODF);
 - ii) Borchia d’utente interna all’unità immobiliare (UI).

41. Il servizio può essere offerto sia su linea attiva sia su linea non attiva secondo le seguenti definizioni⁶:

- i) “Linea attiva”: linea composta da un *end to end* sulla quale, al momento della richiesta di un operatore, è già presente un servizio a banda ultralarga.
- ii) “Linea non attiva”: linea che, al momento della richiesta di un operatore, o non è ancora realizzata con *end to end* o è attiva ma realizzata non in modalità *end to end* (es. FTTH G-PON).

L’Offerta di Riferimento prevede, per il servizio *end to end*, un canone mensile della linea *end to end*, un **contributo di attivazione** (distinto per linea attiva e non attiva), **un contributo *una tantum* per accesso al PTO/PTE, un contributo per lo studio di fattibilità nel caso di linea non attiva**. Si riporta nel seguito un’analisi specifica su ciascuno degli elementi dell’offerta richiamando le osservazioni degli operatori e le conclusioni dell’Autorità. Con specifico riferimento al canone mensile del servizio *end to end* si rimanda alla apposita successiva sezione.

4.3. Contributo per accesso al PTO/PTE

Premessa

42. L’Offerta di Riferimento prevede un contributo *una tantum* per PTO/PTE, fatturato da Telecom Italia ad un operatore nel momento in cui esso impegna per la prima volta un PTO/PTE per la fornitura di uno dei servizi di accesso NGAN del Mercato 4, incluso il servizio *end to end*.
43. Le condizioni economiche per l’accesso al PTO/PTE sono riportate nella tabella seguente:

⁶ Si richiama che l’art. 1, lettere nn e oo, della delibera n. 1/12/CONS fornisce le seguenti definizioni:

- “*linea attiva*”: la linea della rete di accesso di Telecom Italia in uso, al momento della richiesta di attivazione o di migrazione, da parte di un cliente finale della stessa Telecom Italia o di un altro operatore;
- “*linea non attiva*”: la linea della rete di accesso di Telecom Italia non utilizzata da alcun cliente finale al momento della richiesta di attivazione e **per la cui attivazione si rendono necessari uno o più interventi tecnici presso la rete di accesso**, che possono riguardare anche la tratta verticale di edificio.

La definizione fornita da Telecom Italia per il servizio *end to end* appare pertanto conforme a quanto indicato dalla suddetta delibera.

	Contributo (Euro)
Attivazione accesso al PTE (per Operatore)	173,33
Attivazione accesso al PTO (per Operatore)	2.000,00

Le osservazioni degli operatori alternativi

44. Gli operatori ritengono non giustificata la presenza di tali contributi nell'ambito del servizio *end to end*, ritenendone in ogni caso irragionevole ed eccessiva l'onerosità. Gli operatori richiamano infatti che al punto 7.3 dell'Offerta di Riferimento per il servizio *end to end* è specificato che "non è prevista la cessione di End to End in punti della rete diversi dai punti presso la centrale Telecom Italia, al PTC/ODF, e presso la borchia d'utente interna all'UF". Pertanto, non essendo prevista la cessione ai PTO e PTE, l'OLO non può accedere a punti intermedi del rilegamento e, di conseguenza, il PTO e il PTE non hanno alcuna funzione utile.
45. Un operatore, in particolare, ritiene che debba essere prevista la possibilità di un'interconnessione al CNO senza necessità di dovere accedere/realizzare il PTO. Il rispondente ritiene infatti che, essendo il servizio in questione un *end to end*, le attività operative nel CNO verrebbero eseguite esclusivamente da personale di Telecom Italia senza necessità di accesso per il personale dell'OLO. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'interconnessione tra fibra secondaria e segmento di terminazione in fibra ottica (ossia non occorre un PTE dedicato all'OLO).
46. Con riferimento alle condizioni economiche alcuni operatori ritengono ingiustificato che Telecom Italia richieda un contributo *una tantum* a ciascun operatore per un PTO già esistente che può essere condivisibile tra più operatori. Si ritiene, quindi, che il costo previsto, che si chiede comunque di ridurre, sia ripartito tra i più operatori che possono occupare il PTO o che al più paghi solo il primo che lo occupa.

Le osservazioni di Telecom Italia

Ambito di applicazione

47. Telecom Italia rappresenta che il servizio *end to end* su linea non attiva può essere realizzato solo dopo che Telecom Italia ha predisposto i PTO/PTE. Nel caso in cui i PTO/PTE siano già presenti, l'operatore contribuisce al pagamento della quota PTO/PTE (per operatore) analogamente allo scenario di richiesta di una fibra ottica in primaria e secondaria.

Costi

48. Telecom Italia precisa che la realizzazione del PTE richiede opere murarie non indifferenti all'interno degli edifici condominiali (Marmi, particolari pitture, ecc.). Il costo medio di realizzazione si aggira intorno ai 520 Euro da attribuire completamente agli operatori che, in previsione, si ipotizza non superino le 3 unità.
49. Il costo medio di realizzazione del PTO è dell'ordine dei 4.000 Euro da attribuire completamente agli operatori che, in previsione, si ipotizza non superino le 2 unità.
50. I suddetti costi di realizzazione sono sostenuti da Telecom Italia alla prima richiesta di un operatore, pertanto sono costi "a rischio" per Telecom Italia.

Le considerazioni dell'Autorità

51. Si richiama che il servizio di accesso *end to end* consiste nella fornitura **congiunta ed unitaria** dei servizi di cui all'art. 3 comma 6, nonché nella predisposizione di tutte le attività di *provisioning* ed *assurance* necessarie a tale scopo, quali, ad esempio, la qualificazione del servizio. Nello specifico il servizio è realizzato utilizzando i seguenti servizi di Accesso NGAN (Mercato 4): una fibra ottica in rete primaria NGAN FTTH, una fibra ottica in rete secondaria NGAN FTTH, un segmento di terminazione in fibra ottica e il servizio accessorio di interconnessione. Quest'ultimo è incluso nel canone di accesso. La normativa vigente pertanto non individua la remunerazione di ulteriori costi *una tantum* per la realizzazione di elementi di flessibilità intermedi quali il PTO o il PTE. Tali elementi funzionali, a quanto rappresentato da Telecom Italia, sono necessari ai fini di realizzare l'interconnessione dei segmenti di fibra primaria e secondaria, e tra quest'ultima ed il segmento di terminazione. In altri termini il CNO non è utilizzabile a tal fine, essendo i cavi di primaria e secondaria connessi in modo fisso (connessione a fusione). Ciò premesso l'Autorità ritiene, laddove si confermi tale necessità, che i costi di realizzazione di tali elementi di flessibilità, di fatto facenti parte della rete locale, debbano essere inclusi eventualmente nel canone *end to end* e ripartiti sui pertinenti volumi di linee che si suppone verranno realizzate.

4.4. Contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione/migrazione per il servizio *end to end*

Premessa

52. Telecom Italia ha previsto i seguenti contributi *una tantum* per l'attivazione, la migrazione e la disattivazione di un collegamento *end to end*:

Noleggiorio di un End to End	Contributo di attivazione (Euro)	Contributo di migrazione (Euro)	Contributo di disattivazione (Euro)	Canone mensile (Euro/mese)
End to End - Linea Non Attiva ⁽¹⁾	91,53			115,87
End to End - Linea Attiva ⁽²⁾		91,53	292,05	

⁽¹⁾ Vengono contemplati anche i casi di Linee Attive di Telecom Italia o di altro Operatore non realizzate in modalità End to End (es. FTTH G-PON).

⁽²⁾ Si riferisce a tutte le Linee Attive realizzate in modalità End to End.

Per le valutazioni inerenti l'importo del canone mensile riportato nella tabella si rimanda alla successiva sezione.

Le osservazioni degli operatori alternativi

53. Gli operatori ritengono eccessivi gli importi dei contributi *una tantum* proposti da Telecom Italia e ne chiedono una riduzione da parte dell'Autorità. In particolare si segnala come il contributo di disattivazione sia pari ad oltre tre volte quello di attivazione sebbene, ad avviso dei rispondenti, in fase di disattivazione vengano svolte, in maniera inversa, le medesime attività previste nel caso dell'attivazione del servizio.
54. Un operatore rileva come Telecom Italia abbia proposto il medesimo importo sia per la migrazione su linea attiva (LA) sia per l'attivazione su linea non attiva (LNA): il rispondente ritiene che una simile previsione non sia condivisibile in quanto le attività necessarie per l'attivazione di una linea differiscono a seconda che la linea sia attiva o non attiva.

Le osservazioni di Telecom Italia

55. Telecom Italia ha comunicato che i contributi *una tantum* sono stati valorizzati sulla base delle attività e delle tempistiche riportate nella **tabella seguente** utilizzando un costo orario della manodopera pari a 50,13 Euro/ora. Con riferimento all'osservazione sulla equivalenza tra i contributi di migrazione su linea attiva ed attivazione su linea non attiva, Telecom Italia rileva che nell'Offerta di Riferimento è presente un refuso in quanto il contributo di attivazione su linea non attiva è equivalente, dal punto di vista delle attività, al contributo di disattivazione del servizio. Telecom Italia rappresenta, pertanto, che il contributo di attivazione su linea non attiva è pari al contributo di disattivazione.

	Contributo di migrazione	Contributo di attivazione	Contributo di disattivazione
Rx ordinativo e lavorazione automatica (5% dei casi) [Euro]	9,19	9,19	9,19
Rx ordinativo e lavorazione manuale [min]	20	20	20
Rx ordinativo e lavorazione manuale (95% dei casi) [Euro]	16,71	16,71	16,71
(a) Rx ordinativo e lavorazione Media ponderata [Euro]	16,33	16,33	16,33
(b) Realizzaz. Tecnica al PTC: spostamento [min]	30	30	30
(c) Realizzaz. Tecnica al PTC: intervento [min]	60	60	60
(d) Realizzaz. Tecnica al PTO: spostamento [min]		30	30
(e) Realizzaz. Tecnica al PTO: intervento [min]		120	120
(f) Realizzaz. Tecnica al PTE: spostamento [min]		30	30
(g) Realizzaz. Tecnica al PTE: intervento [min]		60	60
(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g) Totale tempi [min]	90	330	330
(h) Realizzaz. tecnica: Totale [Euro]	75,20	275,72	275,72
=(a)+(h) Contributo [Euro]	91,53	292,05	292,05

Le considerazioni dell'Autorità

56. L'Autorità, coerentemente con l'orientamento espresso a consultazione pubblica in merito agli analoghi contributi *una tantum* previsti per l'attivazione, la migrazione e la cessazione dei segmenti di terminazione in fibra ottica (cfr. punto 143 dell'allegato B alla delibera n. 105/12/CIR), ritiene opportuna una rivalutazione dei contributi di attivazione, migrazione e cessazione previsti per il servizio *end to end* alla luce del costo orario della manodopera approvato per il 2012 (47,40 Euro/ora) e tenendo conto delle tempistiche inerenti le attività svolte. L'Autorità ritiene di accogliere il rilievo di Telecom Italia in merito all'equivalenza tra le attività previste per l'attivazione su linea non attiva e per la disattivazione del servizio. L'Autorità ritiene, tuttavia, che le tempistiche previste per la realizzazione tecnica al PTE ed al PTO siano eccessive. Nello specifico si ritiene che le stesse possano essere ridotte del 50%. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba modificare l'Offerta di Riferimento prevedendo i seguenti contributi *una tantum*:

- i) Contributo di migrazione su linea attiva: 62,87 Euro;
- ii) Contributo di attivazione su linea non attiva: 181,37 Euro;
- iii) Contributo di disattivazione: 181,37 Euro.

4.5. Studio di fattibilità

Premessa

57. Nell'Offerta di Riferimento è indicato (sezione 7.3 – Condizioni tecniche) che **“il servizio end to end è fornito a valle di una richiesta da parte dell'operatore e di una verifica tecnica, ovvero di uno studio di fattibilità (SdF) di Telecom Italia, che terrà conto della disponibilità dell'end to end richiesto”**.
58. Lo studio di fattibilità consiste in una verifica progettuale di Telecom Italia riguardante la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa locali, alle tratte di adduzione, alle fibre ottiche primarie e/o secondarie, ai segmenti di terminazione in fibra ottica richiesti dall'operatore⁷. L'esito dello studio di fattibilità fornisce all'operatore le indicazioni relative alle posizioni presso il PTC/ODF in centrale dell'end to end assegnato all'operatore.
59. In particolare, nel manuale delle procedure è specificato che lo studio di fattibilità è richiesto nel caso di *provisioning* del servizio *end to end su linea non attiva*, ossia in caso di fornitura per un cliente finale dell'operatore richiedente non ancora attivato da nessun operatore in modalità *end to end*, per il quale è comunque presente all'interno dell'edificio un'infrastruttura idonea e fruibile a contenere la fibra ottica nel segmento di terminazione fino al cliente finale.
60. A tal riguardo Telecom Italia pubblica un *database*, periodicamente aggiornato, contenente le informazioni relative a: i) città; ii) indirizzo, numero civico,

⁷ Le attività svolte da Telecom Italia per la fornitura del servizio *end to end* per linea non attiva sono di seguito descritte:

- a) realizzazione del PTO, se non esistente;
- b) interconnessione all'interno del PTO di una fibra ottica in rete primaria con una fibra ottica in rete secondaria;
- c) installazione, in prossimità del ROE di Telecom Italia, di un armadietto di mutualizzazione (PTE/PMI), se non disponibile;
- d) interconnessione all'interno del PTE/PMI di una fibra ottica in rete secondaria con il segmento di terminazione in fibra ottica attestato alla borchia posta all'interno dell'UI del cliente finale;
- e) consegna dell'end to end in centrale di Telecom Italia tramite una permuta al PTC/ODF tra la posizione di attestazione dell'end to end e la posizione del raccordo di centrale in fibra ottica dell'operatore richiedente.

complesso e scala degli edifici *connected* realizzati; *iii*) i dati delle centrali Telecom Italia di pertinenza cui sono attestati tali edifici *connected*.

61. Telecom Italia, al ricevimento della richiesta da parte dell'operatore, effettua uno studio di fattibilità per ogni *end to end* richiesto ed entro 20 giorni lavorativi comunica all'operatore il relativo esito incluse le informazioni sui tempi di realizzazione, gli eventuali costi *extra* di realizzazione (es. realizzazioni complesse all'interno dell'edificio *connected* per la realizzazione del segmento di terminazione in fibra ottica), una stima relativa ai tempi per i permessi necessari di propria competenza. Telecom Italia gestisce fino a 20 studi di fattibilità riguardanti i servizi di Accesso NGAN (Mercato 4) per mese per ogni *Access Operations Area*⁸ di Telecom Italia. Eventuali richieste oltre tale numero sono lavorate al mese successivo.
62. Le condizioni economiche relative allo studio di fattibilità sono riportate nella tabella seguente (tabella 5 dell'Offerta di Riferimento):

	Contributo (Euro)
Studio di Fattibilità (SdF) per End to End - Linea Non Attiva	718,15

Le osservazioni degli operatori alternativi

63. Gli operatori osservano che la delibera n. 1/12/CONS prevede che lo studio di fattibilità debba essere previsto solo nel caso di indisponibilità di risorse mentre nell'Offerta di Riferimento ricorre in qualsiasi caso configurandosi come un contributo fisso ed aggiuntivo a qualsiasi attivazione (punto 57). Lo spirito della delibera n. 1/12/CONS, evidenziano gli operatori, attribuisce allo studio di fattibilità la funzione di verificare la possibilità di predisporre *ulteriore* risorse per l'operatore richiedente *in caso di indisponibilità* delle stesse, per soddisfare le richieste secondo un criterio di ragionevolezza. Delle risorse esistenti, peraltro, Telecom Italia ne è già informata dal momento che dispone di un DB cartografico. Il *database* pubblicato da Telecom Italia di cui al punto 60 contribuirà ad agevolare l'analisi preventiva, da parte dell'operatore, delle infrastrutture di cui ha necessità, limitando quindi il ricorso allo studio di fattibilità a quelle situazioni in cui effettivamente l'infrastruttura non è disponibile. Per tale motivo, gli operatori ritengono

⁸ Le quattro *Access Operations Area* (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud) fanno parte delle strutture operative territoriali di *Open Access*. Le *Access Operations Area* assicurano - ciascuna per l'area territoriale di competenza - lo sviluppo/manutenzione della rete d'accesso, l'attivazione dei servizi di connettività alla clientela *retail* e *wholesale*, la realizzazione degli interventi di *delivery* ed *assurance* assegnati nonché le attività di esercizio e manutenzione delle strutture di rete distribuite in accesso in *service per Network*.

ingiustificata l'imposizione all'operatore richiedente di sostenere un costo aggiuntivo, relativo ad ogni ordine che intende rivolgere a Telecom Italia, per una presunta attività di ricognizione delle proprie risorse da parte della stessa.

64. Gli operatori ritengono altresì che il contributo proposto da Telecom Italia per lo studio di fattibilità sia eccessivo. Pertanto richiedono all'Autorità di verificarne l'effettivo orientamento al costo.
65. Si richiede inoltre che sia specificato in Offerta di Riferimento che il contributo non debba essere dovuto:
 - i) per fattibilità a cui viene fatto seguito l'acquisto del servizio;
 - ii) per fattibilità con esito negativo (incluso il caso di fattibilità con esito positivo sulla carta e poi negativo da sopralluogo in campo);
 - iii) per fattibilità non accettata causa presenza di un *extra* costo.
66. Alcuni operatori chiedono all'Autorità di valutare se la soglia di 20 studi di fattibilità espletabili mensilmente da parte di Telecom Italia (cfr. punto 61) consenta una effettiva apertura del mercato, procedendo in caso contrario a riformulare tale limite.
67. Un operatore evidenzia la necessità che Telecom Italia recepisca nell'Offerta di Riferimento in maniera esplicita quanto prescritto dall'art. 14bis, comma 2, della delibera n. 1/12/CONS in merito alla possibilità per l'operatore di richiedere una revisione del progetto⁹.

Le osservazioni di Telecom Italia

68. Telecom Italia chiarisce che lo studio di fattibilità è necessario nel caso di linea non attiva mentre non è previsto nel caso di linea attiva. La società è disponibile a riformulare la sezione 7.2 dell'Offerta di Riferimento¹⁰ al fine di riportare in maniera più puntuale quanto rappresentato.
69. Nel caso di linea non attiva, Telecom Italia ritiene necessario eseguire sempre, per ogni singola richiesta dell'operatore, lo studio di fattibilità al fine di escludere fin da

⁹ Delibera n. 1/12/CONS, art. 14bis, comma 2: “*Telecom Italia fornisce ogni approfondimento richiesto dall'operatore ai fini della valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilità e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, ricorrendo eventualmente a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato*”.

¹⁰ “*Il servizio è fornito a valle di una richiesta da parte dell'Operatore e di una verifica tecnica, ovvero di uno Studio di Fattibilità (SdF) di Telecom Italia, che terrà conto della disponibilità dell'End to End richiesto*”.

subito le richieste non espletabili ed evitare, in tali casi, la verifica in campo che richiede generalmente operatività complesse ed onerose quali:

- i) la necessità di coinvolgere l'impresa appaltatrice o, in alternativa, squadre di tecnici di Telecom Italia opportunamente attrezzati per le necessarie predisposizioni di cantiere;
- ii) l'apertura di manufatti posizionati in ambito pubblico;
- iii) la richiesta di permessi apertura di chiusini;
- iv) lo svuotamento dei manufatti, laddove necessario.

70. Pertanto Telecom Italia ritiene che lo studio di fattibilità debba essere eseguito prima della verifica in campo ed a valle della richiesta, al fine di: i) a verificare l'effettiva esistenza di una infrastruttura di Telecom Italia di interesse dell'operatore; ii) a verificare su archivio cartaceo di Telecom Italia la disponibilità dell'infrastruttura (se la disponibilità è già negata in archivio, è inutile procedere con la verifica in campo). Tale modalità, a giudizio di Telecom Italia, garantisce una gestione efficiente dei costi per Telecom Italia e per gli operatori. Solo a seguito di esito positivo di questa prima fase, che tiene conto anche di eventuali altri progetti che Telecom Italia sta sviluppando nella zona di interesse, è opportuno procedere con la verifica in campo, necessaria a verificare l'effettiva disponibilità tramite sopralluogo.

71. Con riferimento al tema dei costi per l'esecuzione dello studio di fattibilità, Telecom Italia impiega manodopera sociale e, pertanto, i contributi per lo studio di fattibilità sono dovuti per la remunerazione dei costi sostenuti, sia che esso sia chiuso positivamente che negativamente. Telecom Italia si impegna a riportare nell'esito dello studio di fattibilità anche le informazioni necessarie all'operatore per verificare la correttezza del *pricing* dei servizi oggetto dello studio. Infine, Telecom Italia rappresenta che non viene effettuato uno studio di fattibilità in caso di indisponibilità certa di risorse, dato che la stessa non realizza nuove infrastrutture dedicate esclusivamente agli operatori. Telecom Italia ha valorizzato le condizioni economiche per lo studio di fattibilità utilizzando un costo orario della manodopera per il 2012 pari a 50,13 Euro e considerando le seguenti tempistiche:

Studio di Fattibilità (SdF) per <i>End to End</i> - Linea Non Attiva
Attività: a) <i>Accesso banca dati cartografica</i> : <ul style="list-style-type: none">- analisi della rete ottica primaria: 60 min- analisi della rete ottica secondaria: 50 min- individuazione eventuale PTO esistente: 20 min- individuazione del ROE di interesse (verifica disponibilità MTCV): 20 min- verifica presenza modulo MTCO dell'operatore interessato: 10 min

b) *Accesso banca dati alfanumerica:*

- verifica disponibilità fibra per OLO in rete primaria: **30 min**
- verifica disponibilità fibra per OLO in rete secondaria: **30 min**
- verifica disponibilità fibra nel tratto verticale interno agli edifici e nel tratto orizzontale al piano fino all'interno dell'U.I.: **30 min**

c) Analisi interventi di rete da prevedere (progetto preliminare di massima): **180 min**

d) Valutazione preventivo costi: **380 min**

e) Valutazione tempi di esecuzione delle opera: **30 min**

72. Telecom Italia rappresenta che il limite di 20 Studi di Fattibilità per *Access Operation Area* è strettamente legato alla propria capacità produttiva.
73. In merito all'osservazione sulla *revisione del progetto* di cui al punto 67, Telecom Italia rappresenta che lo studio di fattibilità fornisce esclusivamente una valutazione di tipo si/no. In altri termini Telecom Italia fornisce l'*end to end* se dispone di tutti gli elementi necessari; in caso contrario l'esito dello studio di fattibilità è negativo atteso che in caso di indisponibilità di risorse Telecom Italia non realizza nuove infrastrutture dedicate esclusivamente agli operatori. Telecom Italia realizza il segmento di terminazione in fibra ottica, se l'edificio ne ha attivo almeno uno, anche verso gli altri utenti dello stesso edificio già servito.

Le considerazioni dell'Autorità

74. In merito all'osservazione di cui al punto 63 sulla necessità dello studio di fattibilità, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare la sezione 7.2 dell'Offerta di Riferimento specificando che lo studio di fattibilità non è richiesto nel caso di linea attiva.
75. Con riferimento alla previsione di uno studio di fattibilità per ogni richiesta di attivazione su linea non attiva (punto 63), l'Autorità, anche alla luce di quanto rappresentato da Telecom Italia ai punti 68 e 70, ritiene che quest'ultimo possa garantire, purché realizzato in tempi adeguati e con condizioni economiche orientate ai costi efficienti, un processo maggiormente efficiente.
76. Con riferimento al costo dello studio di fattibilità (punto 64), l'Autorità ritiene che lo stesso dovrà essere rivalutato alla luce del costo orario della manodopera approvato per il 2012 (47,40 Euro/ora) e di una revisione (in ottica di maggiore efficienza) delle tempistiche di svolgimento. Si ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba proporre una modifica del processo e delle relative tempistiche in tal senso.

L'Autorità ritiene tuttavia equo che tali contributi non siano dovuti per studi di fattibilità con esito negativo.

77. In merito all'osservazione sul limite di 20 studi di fattibilità per *Access Operations Area* di cui al punto 66, l'Autorità non ritiene opportuno, in questa fase, apportare modifiche a quanto proposto. Tuttavia l'Autorità ritiene che tale limite possa essere successivamente modificato alla luce di ulteriori evidenze che potrebbero emergere nel corso della consultazione pubblica o dal monitoraggio sulla effettiva domanda di accessi *end-to-end*.

4.6. Meccanismo di programmazione degli ordinativi

Premessa

78. Si richiama che, ai sensi dell'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS, Telecom Italia, nel caso in cui intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso in fibra, invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete.

Le osservazioni degli operatori alternativi

79. Diversi operatori rilevano l'assenza, nell'Offerta di Riferimento per il servizio di accesso *end to end*, della disciplina relativa al meccanismo di programmazione degli ordinativi previsto dalla delibera n. 1/12/CONS. Gli operatori chiedono che tale previsione sia recepita nell'Offerta di Riferimento anche per il servizio *end to end* in conformità alla normativa vigente.

Le osservazioni di Telecom Italia

80. Telecom Italia ritiene che per il servizio *end to end* non debba essere previsto un meccanismo di programmazione degli ordinativi. La stessa ritiene che il *provisioning* debba essere basato esclusivamente sulla verifica preventiva svolta tramite uno studio di fattibilità.

Le considerazioni dell'Autorità

81. L'Autorità richiama che, ai sensi della delibera n. 1/12/CONS, art. 21 (Meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete e coinvestimento), comma 1, "*Telecom Italia, nel caso in cui intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso in fibra, invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete di cui agli artt. 3 e 4*". Si richiama altresì che il citato art. 4 disciplina

gli “*obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – servizio di accesso end to end*”. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4, “*le modalità di fornitura del servizio end to end ... prevedono che, nell’utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui all’Art. 21, le richieste degli operatori alternativi siano ragionevoli e proporzionate*”. L’Autorità ritiene pertanto che il meccanismo di programmazione degli ordinativi si applichi anche al servizio *end to end*. L’Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba integrare l’Offerta di Riferimento del servizio *end to end* recependo quanto previsto all’art. 21 della delibera n. 1/12/CONS.

4.7. Interventi a vuoto

Premessa

82. Nell’Offerta di Riferimento è indicato che “*nel caso in cui l’operatore, a seguito della fornitura da parte di Telecom Italia dell’end to end, in fase di accettazione riscontri una discordanza sui parametri di accettazione, comunica tale inconveniente a Telecom Italia. Se a seguito di tale segnalazione Telecom Italia non riscontra la discordanza segnalata, l’operatore riconosce a Telecom Italia l’importo [per intervento di post-provisioning a vuoto] a titolo di ristoro del costo sostenuto. Nel caso in cui l’operatore richieda un intervento di manutenzione e la verifica di Telecom Italia dia luogo ad un’assenza di riscontro del guasto segnalato, l’operatore riconosce a Telecom Italia l’importo [per intervento di manutenzione a vuoto] a titolo di ristoro del costo sostenuto*”.
83. Telecom Italia ha previsto le seguenti condizioni economiche per gli interventi di *post-provisioning* e manutenzione a vuoto:

	Contributo (Euro)
Intervento di post provisioning a vuoto	116,59

	Contributo (Euro)
Intervento di manutenzione a vuoto	116,59

Le osservazioni degli operatori

84. Gli operatori osservano come sia fondamentale che l’imputazione di tali contributi avvenga in un contesto di massima trasparenza, al fine di evitare potenziali comportamenti strumentali da parte di Telecom Italia. Al pari di quanto previsto per i servizi di accesso in rame, è dunque fondamentale “*nel rispetto del principio della*

massima trasparenza, che le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto debbano essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, all'identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia". Si richiede inoltre che sia specificato che il contributo, per ogni tipo di intervento a vuoto, è dovuto esclusivamente nel caso di intervento *on-field* del tecnico, di cui va fornita opportuna evidenza all'operatore.

85. Secondo gli operatori gli importi previsti da Telecom Italia per gli interventi a vuoto sono eccessivi anche laddove posti a confronto con i prezzi approvati per i servizi di accesso alla rete in rame. Gli operatori, pertanto, chiedono che:
- i) la fatturazione dei contributi per interventi a vuoto possa essere effettuata solo dopo che Telecom Italia abbia dato all'operatore prova inequivocabile sia dell'uscita del tecnico sia dell'effettiva assenza del guasto segnalato;
 - ii) il prezzo proposto da Telecom Italia venga ridotto significativamente e ricondotto almeno ai valori attualmente in vigore sul rame.

Le osservazioni di Telecom Italia

86. Con riferimento agli interventi di manutenzione a vuoto Telecom Italia rappresenta che:
- i) sulla base dell'esperienza maturata nel tempo, in caso di guasto, nel 99% dei casi l'Operatore apre la segnalazione verso Telecom Italia prima ancora di controllare se lo stesso sia di sua competenza;
 - ii) gli interventi per la riparazione dei guasti su rete in fibra ottica comportano, *in primis*, l'uscita congiunta di due tecnici di Telecom Italia (apertura pozzetti in ambito stradale) e, poi, il controllo su più parti dell'impianto (PTO – CNO – ODF – PMI – Borchie Utente finale, ecc.).
87. La seguente tabella riporta gli elementi di calcolo dei costi relativi agli interventi a vuoto, valorizzati da Telecom Italia sulla base di un costo orario della manodopera per il 2012 pari a 50,13 Euro/ora.

	Intervento a vuoto di post-provisioning o manutenzione
Rx ordinativo e lavorazione automatica (5% dei casi) [Euro]	9,19
Rx ordinativo e lavorazione manuale [min]	20
Rx ordinativo e lavorazione manuale (95% dei casi) [Euro]	16,71
(a) Rx ordinativo e lavorazione Media ponderata [Euro]	16,33
(b) Realizzaz. tecnica: spostamento [min]	30
(c) Realizzaz. tecnica: intervento [min]	90
(b)+(c) Totale tempi [min]	120
(d) Realizzaz. tecnica: Totale [Euro]	100,26
=(a)+(d) Contributo [Euro]	116,59

Le considerazioni dell'Autorità

88. Con riferimento agli interventi a vuoto l'Autorità ribadisce, in linea a quanto previsto nell'ambito delle Offerte di Riferimento per i servizi di accesso sulla rete in rame che, nel rispetto del principio della massima trasparenza, "le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto debbano essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, all'identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia". L'Autorità ritiene tuttavia, al fine di evitare improduttive contestazioni, che entro 30 gg dalla ricezione della fattura, l'operatore possa richiedere a Telecom Italia, su un campione di casi (ad esempio l'1% appare ragionevole), una verifica delle attività svolte.
89. Con particolare riferimento alle condizioni economiche l'Autorità ritiene, alla luce del costo orario della manodopera approvato per il 2012 (47,40 Euro/ora) e di una rivalutazione (in ottica di maggiore efficienza) delle tempistiche considerate da Telecom Italia per lo svolgimento delle attività sottostanti (cfr. punto 87), che la stessa debba riformulare, coerentemente con quanto previsto con delibera n. 105/12/CIR, le condizioni economiche per gli interventi di *post-provisioning* e manutenzione a vuoto (di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Offerta di Riferimento) prevedendo un prezzo pari a 86,34 Euro (a fronte di 116,59 proposti da Telecom Italia).

4.8. SLA e penali

Premessa

90. Telecom Italia ha proposto per il servizio *end to end* gli SLA e le penali riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella 1: SLA di provisioning per Studio di Fattibilità

	Tempo massimo di provisioning
Studio di Fattibilità (SdF)	entro 20 giorni lavorativi (nell'80% dei casi)

Tabella 2: SLA di provisioning per End to End

	Tempo massimo di provisioning
End to End su Linea Non Attiva con PTO e/o PTE da realizzare	entro 45 giorni lavorativi (nell'80% dei casi)
End to End su Linea Non Attiva con PTO e/o PTE esistente	entro 35 giorni lavorativi (nell'80% dei casi)
End to End su Linea Attiva	entro 8 giorni lavorativi (nel 80% dei casi)

Tabella 3: Penale per i ritardi nel provisioning dello Studio di Fattibilità (SdF)

Penale per i ritardi nel provisioning dello Studio di Fattibilità (SdF)
2,5% del contributo
"Studio di Fattibilità (SdF) per End to End - Linea Non Attiva" al giorno lavorativo fino al raggiungimento del 50% del contributo stesso

La penale per i ritardi nel provisioning del servizio di accesso End to End è allineata alla corrispondente penale riconosciuta da Telecom Italia ai propri clienti finali.

Tabella 4: SLA di assurance per End to End

Tempo di ripristino	SLA	
Entro il giorno lavorativo successivo della segnalazione	Lun-Ven	70%
Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-Ven	95%
Entro il quarto giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-Ven	100%

La penale per i ritardi nell'assurance del servizio di accesso End to End è allineata alla corrispondente penale riconosciuta da Telecom Italia ai propri clienti finali.

Le penali per i ritardi nel provisioning o nell'assurance del servizio di *accesso end to end* sono allineate alle corrispondenti penali riconosciute da Telecom Italia ai propri clienti finali.

Le osservazioni degli operatori alternativi

91. Con riferimento allo SLA previsto per lo *studio di fattibilità*, ad avviso di un operatore la tempistica di 20 giorni proposta da Telecom Italia non sarebbe coerente con quanto previsto dalla delibera n. 1/12/CONS (art. 14 bis¹¹): quest'ultima, secondo l'operatore, non introducendo alcuna limitazione, riferisce la tempistica di 20 giorni alla totalità dei casi. L'operatore chiede che l'Offerta di Riferimento sia modificata prevedendo uno SLA di 20 giorni nel 100% dei casi.
92. In merito al limite dell'80% dei casi per gli SLA di *provisioning*, un operatore ritiene dubbia la coerenza con quanto prescritto dalla delibera n. 1/12/CONS. Infatti, se da un lato nella delibera tale limite è indicato con riferimento ai servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta (art. 20, comma 4¹²), dall'altro vi è un comma specifico dello stesso articolo (comma 10¹³) che menziona il *provisioning* del servizio *end to end* senza alcun riferimento a limiti. Secondo il rispondente dovrebbe essere prevista nell'Offerta di Riferimento una prestazione con garanzia del 100% dei casi, con introduzione di adeguate penali nel caso in cui lo SLA non venga rispettato.
93. Un operatore rileva che a pagina 9 del documento SLA è presente la dicitura: "*Dal tempo di SLA vanno escluse le sospensioni per i casi: cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi*". L'operatore ritiene che occorra definire in modo più preciso cosa si intende con "*danni causati da terzi*", proponendo a tal riguardo di modificare la dicitura in "*per danni causati da terzi qualora sia compromessa l'accessibilità al punto di guasto*".
94. Un operatore rileva che le penali per i ritardi nel *provisioning* o nell'*assurance*, riportate in Offerta di Riferimento, sono allineate alle penali del servizio *retail*, ad oggi non noto. Ciò comporta una indeterminazione del *quantum* non essendo noto il valore della penale *retail*.
95. Si segnala come, secondo quanto previsto a pag 10 del documento SLA, le segnalazioni effettuate dall'operatore in fase di *post provisioning* non sarebbero soggette ad alcuno SLA e penale. Il rispondente chiede che siano definiti, per la

¹¹ Delibera n. 1/12/CONS, art. 14bis, comma 1: "Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni lavorativi, i risultati dello studio di fattibilità riguardante la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, del servizio *end to end* e dei servizi di co-locazione richiesti".

¹² Delibera n. 1/12/CONS, art. 20, comma 4: "Salvo quanto previsto nel comma successivo, per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta i tempi massimi di *provisioning* sono di 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi. I tempi specificati per il *provisioning* del servizio decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore".

¹³ Delibera n. 1/12/CONS, art. 20, comma 10: "Per il servizio di accesso *end to end*, Telecom Italia pubblica gli opportuni SLA e le relative penali. L'Autorità li approva alla luce dei principi di non discriminazione e parità di trattamento".

gestione delle segnalazioni in *post provisioning*, SLA e penali migliorativi o almeno pari a quelli che verranno definiti per l'*assurance*.

Le osservazioni di Telecom Italia

96. Con riferimento alla mancata indicazione dell'importo delle penali retail Telecom Italia condivide quanto rilevato dagli operatori alternativi e rappresenta che chiarirà l'importo di tale penale.
97. In merito all'osservazione sulle segnalazioni in *post-provisioning*, Telecom Italia chiarisce che se il collegamento *end to end* è già preso in carico dall'operatore, quando questi apre un *trouble ticket* si attiva lo SLA di *assurance*; se il collegamento non è preso in carico dall'operatore Telecom Italia prevede uno specifico SLA per il *post-provisioning*.

Le considerazioni dell'Autorità

98. Con riferimento agli SLA previsti per lo *studio di fattibilità* (cfr. osservazione al punto 91), l'art. 14bis, comma 1, della delibera n. 1/12/CONS, prevede che "*Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni lavorativi, i risultati dello studio di fattibilità*". Telecom Italia ha previsto uno SLA pari a 20 giorni lavorativi nell'80% dei casi. Al riguardo appare, viceversa, che quanto indicato dalla delibera n. 1/12/CONS, preveda che la tempistica (20 giorni lavorativi) debba essere intesa come tempo massimo di *provisioning* dello studio di fattibilità nel 100% dei casi.
99. In merito all'osservazione di cui al punto 92 sul limite dell'80% dei casi per gli SLA di *provisioning*, l'Autorità, in coerenza con quanto previsto per lo studio di fattibilità ed a quanto previsto per altri servizi di accesso, ritiene opportuno che Telecom Italia introduca uno SLA di *provisioning* per il 100% dei casi.
100. Con riferimento all'osservazione di cui al punto 93, l'Autorità rileva che a pag. 9 documento SLA per il servizio *end to end* è specificato che: "*Dal tempo di SLA vanno escluse le sospensioni per i casi: cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi*". A tal riguardo, coerentemente con l'orientamento espresso a consultazione pubblica al punto 165 dell'allegato B alla delibera n. 105/12/CIR sugli altri servizi di accesso NGAN inclusi nel mercato 4, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba indicare, qualora dal tempo di SLA di *assurance* dovessero essere escluse le sospensioni per "*cause di forza maggiore*" e/o "*danni causati da terzi*" ed ai fini di una maggiore trasparenza, le informazioni di dettaglio relative alle suddette cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi.
101. Con riferimento all'osservazione di cui al punto 94 inerente le penali di *provisioning* ed *assurance* del servizio di *accesso end to end* l'Autorità ritiene che le stesse

vadano (art. 20, comma 10, della delibera n. 1/12/CONS) allineate alle corrispondenti penali riconosciute da Telecom Italia ai propri clienti finali.

4.9. Manuale delle procedure

102. **Linea non attiva.** Si richiede che, prima che Telecom Italia possa procedere alla fatturazione, l'operatore prenda visione ed accetti un verbale di collaudo.
103. **Localizzazione dei guasti.** Secondo quanto riportato a pag 14 del Manuale delle Procedure, *“qualora l'operatore, a seguito delle proprie diagnosi, accerti che l'intervento correttivo non è di propria competenza, invia la segnalazione di disservizio/degrado a Telecom Italia attraverso l'apertura di un Trouble Ticket (TT) sul portale Wholesale di Telecom Italia. Il TT deve contenere: (i) il codice risorsa fornito da Telecom Italia in fase di fornitura; (ii) le modalità di esecuzione dei test effettuati e le risultanze di dettaglio della diagnosi effettuata; (iii) la localizzazione del punto di guasto”*. Un operatore ritiene che una simile previsione non sia proporzionata né tantomeno ragionevole: difatti l'operatore, una volta accertato che il disservizio non è di propria competenza, per potersi avvalere dei servizi di *assurance* di Telecom Italia, dovrebbe provvedere alla localizzazione del punto di guasto sulla rete di quest'ultima. Ad avviso del rispondente Telecom Italia, in qualità di proprietaria della rete, è l'unico soggetto che dispone di tutte le informazioni necessarie per la localizzazione del guasto. Si richiede che la previsione di cui sopra, volta a subordinare la fruizione dei servizi di *assurance* di Telecom Italia alla localizzazione, da parte dell'operatore alternativo, del punto di guasto, venga eliminata.
104. **Procedura cambio operatore.** Nel manuale delle procedure per il servizio *end to end* è indicato che *“la procedura di cambio operatore si differenzia per il caso dell'attivazione nella quale il cliente finale, attivo con Telecom Italia, richiede il passaggio ad altro operatore alternativo, e per il caso di migrazione nella quale il cliente finale, attivo con altro operatore alternativo, richiede il passaggio ad altro operatore alternativo oppure il passaggio in Telecom Italia. La procedura ha l'obiettivo di garantire, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio. Per entrambi i casi di attivazione e di migrazione la procedura individua tre fasi principali di processo: fase 1 “richiesta del cliente”, fase 2 “comunicazione preventiva” e la fase 3 “provisioning tecnico” ... Per l'attuazione della fase 3 Telecom Italia prevede attualmente la possibilità di effettuare il cambio operatore a parità di servizio/catena impiantistica”*. La procedura di cambio operatore descritta nel manuale delle procedure non risulta pertanto applicabile nel caso in cui il *Recipient* richieda l'attivazione di un servizio diverso da quello precedentemente attivo con il *Donating*. Ad avviso di un operatore una simile previsione non sarebbe condivisibile e limiterebbe ingiustificatamente il passaggio dei clienti tra gli operatori non essendo supportata da alcuna motivazione di carattere tecnico.

L'operatore chiede pertanto che sia consentito, al pari di quanto previsto per i servizi di accesso alla rete in rame, che la procedura di cambio operatore si applichi a prescindere dal servizio/catena impiantistica sottostante.

Le osservazioni di Telecom Italia

105. **Linea non attiva.** Telecom Italia si rende disponibile ad attendere 48 ore per l'accettazione del verbale di collaudo da parte dell'operatore. Trascorse le 48 ore, Telecom Italia procede alla fatturazione sulla base del silenzio-assenso.
106. **Localizzazione dei guasti.** Telecom Italia si rende disponibile a modificare il manuale delle procedure sostituendo “(iii) la localizzazione del punto di guasto” con “(iii) la localizzazione del punto di guasto, se individuato”.
107. **Procedura cambio operatore.** Telecom Italia ritiene che tale procedura sia tecnicamente applicabile nei soli casi in cui il cambio di operatore avvenga senza modifica del servizio di accesso utilizzato (*end to end*). In caso contrario, in considerazione del fatto che ad oggi non esistono procedure concordate per la sovrascrittura dei servizi di accesso, il cambio di operatore e di servizio di accesso non può che essere realizzato attraverso la cessazione del servizio dell'operatore *donating* seguita dall'attivazione del nuovo servizio di accesso dell'operatore *recipient*.

Le considerazioni dell'Autorità

108. L'Autorità ritiene di accogliere quanto proposto da Telecom Italia in merito alla modalità di fatturazione dell'attivazione su linea non attiva e sulla localizzazione dei guasti (punti 105 e 106), ritenendo, pertanto, che Telecom Italia debba modificare in tal senso l'Offerta di Riferimento.
109. In merito alle osservazioni sulla procedura cambio operatore (punto 107), l'Autorità ritiene opportuno che tale tematica sia affrontata nell'ambito del tavolo tecnico interoperatore sulle migrazioni di cui alla delibera n. 274/07/CONS.

5. VALUTAZIONE DEL CANONE MENSILE DEL SERVIZIO *END TO END*

Premessa

110. Si richiama che Telecom Italia ha previsto, per il noleggio di un collegamento *end to end*, un canone mensile pari a 115,87 Euro sia per linea attiva sia per linea non attiva.

Le osservazioni degli operatori alternativi

111. Gli operatori alternativi ritengono eccessivo il canone mensile proposto da Telecom Italia per il noleggio di un collegamento *end to end* e ne chiedono una sostanziale riduzione ad un valore prossimo a quello previsto per il servizio di *unbundling*.
112. Alcuni operatori hanno fornito una possibile stima del costo del servizio *end to end* considerando le seguenti assunzioni:
- i) costo per collegamento fisico (livello di infrastruttura passiva) in fibra di una rete FTTH GPON pari a 787 Euro per Unità Immobiliare, come da stime del piano Metroweb/F2i;
 - ii) un “*mark-up*” aggiuntivo compreso tra il 17% ed il 30% per l’eventuale realizzazione di una rete in architettura punto-punto al posto dell’architettura GPON. Tale assunzione conduce ad un costo per il collegamento fisico in FTTH P2P compreso tra 921 Euro e 1.023,10 Euro per Unità Immobiliare;
 - iii) un ammortamento compreso tra 15 e 20 anni della rete;
 - iv) un WACC compreso tra il 9,36% ed il 13% annuo;
 - v) un costo medio mensile di manutenzione pari a circa 2 Euro per linea;
- Sulla base delle assunzioni sopra riportate, gli operatori ritengono che il costo mensile per un *end to end* sia compreso tra 10 e 15 Euro.
113. Un operatore ha riportato un *benchmark* internazionale¹⁴ sulle tariffe *wholesale* rilevate negli altri paesi europei e di seguito riportate:
- i) Paesi Bassi: il canone per FTTH P2P varia da 12,58 a 15,73 Euro/mese;
 - ii) Lussemburgo: il canone per FTTH P2P è pari a 17,75 Euro/mese.
 - iii) Svezia: il canone (*residential houses*) per FTTH P2P è pari a circa 14,46 Euro/mese (128 SEK)
 - iv) Danimarca: il canone per FTTH P2P è pari a circa 24,00 Euro/mese (180 DKK).
114. Un operatore ritiene che, per quanto riguarda le valutazioni circa i volumi attesi alla base della determinazione del costo unitario, occorre in ogni caso tenere presente la specificità della strategia di *deployment* della rete NGA prevista da Telecom Italia, la quale privilegia soluzioni di tipo FTTC a soluzioni FTTH.

¹⁴ Fonte: *Cullen International*. http://www.cullen-international.com/report/6717/t6559#Table_7

Le osservazioni di Telecom Italia

115. Rappresenta di aver valutato il canone mensile del servizio *end to end* a partire dall'Offerta di Riferimento relativa ai singoli servizi del mercato 4 che lo compongono. Tale servizio è infatti definito come la “*fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui all'art. 3 comma 6, necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale*“, ovvero:

- Servizio di accesso alla fibra spenta in centrale (art. 3, co. 6-a): fibra spenta in primaria;
- Servizio di accesso alla fibra spenta dal punto di giunzione tra rete primaria e secondaria (art. 3, co. 6-c): fibra spenta in secondaria;
- Giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio (art. 3, co. 6-d): servizio di interconnessione fibre ottiche al PTO ed al PTE;
- Accesso al segmento di terminazione (art. 3, co. 6-f).

In particolare, i costi dei servizi di accesso alla fibra spenta in primaria e secondaria, al netto dei costi di commercializzazione *wholesale*, sono stati annualizzati applicando la formula dell'*annuity* ed il WACC comprensivo del *Risk Premium* (complessivamente pari a 16,25%). La vita utile dell'investimento è stata posta pari a 15 anni.

Analogo procedimento è stato seguito per la determinazione previsto del costo per il servizio di interconnessione fibre ottiche al PTO. Anche in questo caso la vita utile dell'investimento è stata posta pari a 15 anni.

Per il servizio di interconnessione fibre ottiche al PTE è stata invece considerata una vita utile di 9 anni corrispondente alla vita utile dell'investimento sul segmento di terminazione.

Ai valori di costo, sopra richiamati, per i servizi di interconnessione fibre ottiche al PTO e PTE sono stati attribuiti i relativi oneri di manutenzione nella misura del 3,5% sulle quote di relativo investimento.

Alla rata complessiva così ottenuta (inerente la fibra spenta in primaria e secondaria ed il servizio di interconnessione al PTO e PTE) è stata quindi aggiunta la componente di costo per la gestione commerciale *wholesale*, valutata come da delibera n. 578/10/CONS applicando un *mark up* del 6,52% al valore complessivo di costo mensile.

Al valore ottenuto è stato sommato il canone mensile dell'accesso al segmento di terminazione, pari a 9,50 Euro/mese.

La tabella seguente riporta le singole componenti di costo:

Servizio End to End	Valori mensili [Euro]
Fibra in primaria	66,77
Interconnessione di fibre ottiche al PTO	2,14
Fibra in secondaria	28,17
Interconnessione di fibre ottiche al PTE	1,67
Totale OPEX su giunzioni (interconnessione al PTO ed al PTE)	0,68
Costi di commercializzazione <i>Wholesale</i> (delibera n. 578/10/CONS)	6,94
Canone segmento di terminazione	9,50
Totale costi End to End	115,87

Le considerazioni dell'Autorità

116. Telecom Italia ha rappresentato di aver svolto la propria valutazione tenendo conto dei costi connessi alla effettiva catena impiantistica di cui si compone il servizio in questione e delle relative attività realizzative e manutentive:

FIBRA SPENTA (IRU 15 anni)
Fibra Spenta in Primaria (da centrale a PTO), come da OR inerente le infrastrutture di posa e fibra spenta
Fibra Spenta in Secondaria (da PTO a PTE), come da OR inerente le infrastrutture di posa e fibra spenta

COSTI PER L'INTERCONNESSIONE DELLE FIBRE OTTICHE
Interconnessione di Fibre Ottiche al PTO
Interconnessione di Fibre Ottiche al PTE
OPEX

CANONE SEGMENTO DI TERMINAZIONE
--

Nello specifico e con riferimento a quanto sopra:

1. I costi IRU della fibra sono quelli riportati nell'Offerta di Riferimento relativa alle infrastrutture NGA: 4.723,37 Euro per la primaria e 1.993,00 Euro per la secondaria.
2. I costi di interconnessione sono compresi tra 90 e 150 Euro.
3. Gli OPEX sono fissati al 3,5%.
4. La somma del WACC e del *Risk Premium* è pari a 16,25%. Il costo del segmento di terminazione è pari a 9,5 Euro/mese.

Partendo da tali assunzioni Telecom Italia ha determinato la rata annua per ciascun elemento, tenendo conto di un tempo di vita utile degli *asset* pari a 15 anni per la fibra e l'interconnessione al PTO e 9 anni per l'interconnessione al PTE. Ne deriva un costo annuo complessivo pari a circa 1.390 Euro a cui corrisponde un canone mensile pari a circa 115 Euro.

117. L'Autorità ha svolto una **prima rivalutazione** del servizio in questione sulla base, in coerenza con quanto effettuato con delibere nn. 95/12/CIR e 105/12/CIR, delle seguenti ipotesi:
- *risk premium* = 4%
 - costo della fibra in primaria e secondaria posto a consultazione con delibera n. 105/12/CIR (4.098,43 Euro e 1.746,29 Euro), al netto dei costi di gestione OLO;
 - costo del segmento di terminazione: la valutazione del canone *end to end* è stata svolta **al netto di tale componente** nelle more della conclusione del procedimento avviato con delibera n. 105/12/CIR (è infatti in tale procedimento che viene svolta la valutazione del verticale di palazzo);
 - tempo di vita utile della fibra pari a 15 anni, coerentemente con la durata IRU della fibra spenta.
 - tempo di vita utile delle interconnessione al PTO pari a 15 anni e della interconnessione al PTE pari a 15 anni.

L'applicazione di tali ipotesi conduce ad un canone mensile, al netto del verticale di palazzo, pari a 80,51 Euro/mese. La tabella seguente riporta la distribuzione delle componenti di costo mensile (poste a confronto con i valori proposti da Telecom):

Servizio <i>End to End</i>	Valori mensili Telecom [Euro]	Valori mensili Agcom [Euro]
Fibra in primaria	66,77	51,66
Interconnessione di fibre ottiche al PTO	2,14	1,86
Fibra in secondaria	28,17	22,01
Interconnessione di fibre ottiche al PTE	1,67	1,20
Totale OPEX su giunzioni (interconnessione al PTO ed al PTE)	0,68	0,68
Costi di commercializzazione <i>Wholesale</i> (delibera n. 578/10/CONS)	6,94	3,10
Canone segmento di terminazione	9,50	-
Totale costi <i>End to End</i>	115,87	80,51

118. L’Autorità ritiene utile, anche in relazione alle osservazioni di cui ai punti 112 e 113 in cui alcuni rispondenti hanno fornito dati sui canoni di accesso alla fibra P2P, fornire alcune valutazioni aggiuntive. Alcuni OLO hanno riportato, nel corso della fase pre-istruttoria, alcuni dati e valutazioni sul canone *end to end* facendo riferimento a *benchmark* internazionali o a offerte economiche di altri soggetti fornitori di reti di comunicazione elettronica. I dati riportati posizionerebbero il canone di accesso *end to end* alla fibra nell’intervallo compreso tra 15 e 25 Euro/mese.
119. Si rappresenta, in proposito, che il canone *end to end* è stato valutato, dall’Autorità, sulla base di costi IRU della rete primaria e secondaria di cui alla delibera n. 105/12/CIR. Questi ultimi derivano (si rimanda per dettagli alle premesse di detta delibera) da una valorizzazione del costo della fibra “spenta” che tiene conto del **dimensionamento** di un’architettura di tipo GPON/FttC e di determinate ipotesi sui **volumi** (numero di fibre che saranno mediamente attivate, in primaria e secondaria, in un periodo DCF di 15 anni).
120. **Rileva, a tale proposito, che i prezzi di accesso alla fibra (da centrale a casa utente) cui gli operatori fanno riferimento riguardano architetture P2P (non GPON), come evidente nel benchmark di seguito riportato.** Si ritiene, in proposito, che un primo elemento che va attentamente ponderato riguardi la possibilità di applicare i costi unitari di un servizio *end to end* di una rete con topologia P2P (PUNTO-PUNTO) ad una rete ad albero (GPON), per sua natura condivisa. L’Autorità ritiene, per le ragioni che seguono, che i costi di accesso alla

fibra (in modalità *end to end*) di architetture GPON e P2P non siano direttamente confrontabili. Ciò in quanto il costo unitario del servizio *end to end* dipende dal tipo di architettura sottostante. Atteso che la porzione di rete che vede una maggiore differenza GPON vs P2P, in termini di costi unitari, è la PRIMARIA, ci si soffermerà nel seguito solo su tale porzione (le valutazioni sono estendibili alla SECONDARIA con dovute proporzioni).

I COSTI DELLA RETE PRIMARIA

121. Il primo elemento da considerare ai fini della determinazione dei costi unitari (canone mensile) è quello relativo ai costi di rete (CAPEX-OPEX).
- Architettura GPON. L'utilizzo di una architettura condivisa (ad albero), per cui una sola fibra di primaria consente di servire mediamente 45 clienti, fa sì che il numero di fibre per centrale da posare in rete primaria con l'obiettivo di una copertura totale di tutte le UI sia dell'ordine del centinaio¹⁵. **Tale dato comporta una ridotta entità degli investimenti (OPEX e CAPEX) in rete primaria** in quanto (a) l'operatore ha necessità di posare non oltre 3 cavi ottici (un cavo porta almeno 96 fibre), (b) può riutilizzare estensivamente gli spazi liberi nei cavidotti della rete di accesso in rame. Telecom Italia ha effettuato tale scelta intendendo, presumibilmente, ottimizzare i propri costi mediante il massimo riuso delle risorse esistenti oltre che tramite l'utilizzo di una tecnologia, GPON, ad elevata efficienza in termini di rapporto costo/utente.
 - Nel caso di una rete in fibra punto-punto (P2P), il numero di fibre per centrale da posare in rete primaria è almeno pari al numero di UI servite, quindi di almeno un ordine di grandezza superiore¹⁶ rispetto all'architettura GPON. Ciò comporta maggiori costi sia per la necessità di effettuare nuovi scavi sia per la maggiore quantità di fibra da posare. Tuttavia, grazie alle economie di scala questi non aumentano linearmente con il numero di fibre.

I VOLUMI

122. La determinazione dei costi unitari richiede l'assunzione di realistiche ipotesi sulla diffusione del servizio a banda ultralarga nell'ambito del periodo (volumi medi attesi nel periodo di recupero dell'investimento). I costi di realizzazione, di cui sopra, vanno

¹⁵ E' proporzionale al rapporto tra il numero di UI viste dalla centrale ed il numero di UI mediamente raggiungibile da ciascuna GPON, pari a 45 (se ad esempio si considera una centrale che vede 7000 UI, tale rapporto vale 155). Ne consegue che un dimensionamento efficiente, con capacità di riserva, richiede non oltre 3 cavi ottici (ciascuno tipicamente da 96 fibre).

¹⁶ Nell'esempio considerato (7000 UI viste dalla centrale) 7000 fibre più quelle di riserva per un totale, ad esempio, di 14.000 fibre nel caso si consideri una riserva pari al numero di UI (tale ultimo dato dipende dal tipo di dimensionamento posto in essere dal gestore della rete). Il maggior numero di fibre comporta una rilevante crescita dei costi (CAPEX e OPEX) della rete primaria.

rapportati a **plausibili volumi** di linee attivate (*driver* di costo). Questi vanno determinati sulla base di stime sulla domanda (interna ed esterna) in un certo periodo di tempo (si è assunto un periodo di ritorno degli investimenti pari a 15 anni). Sulla base delle considerazioni appena svolte ne deriva che:

- a) **GPON**. Il numero di fibre attivate è, a seconda della percentuale di penetrazione del servizio, proporzionale al rapporto tra il numero di UI viste dalla centrale ed il numero medio di utenti serviti da un albero GPON (si è assunto 45). Con riferimento all'esempio precedente (7000UI) il numero di fibre di primaria attivate, su architettura GPON, sarà proporzionale a 155 (pari proprio a 155 nel caso di una penetrazione pari al 100%) . Il fattore di proporzionalità è inferiore ad uno e dipende dalla percentuale di penetrazione del servizio. Una penetrazione, su rete GPON, al 50% fornirebbe un fattore di proporzionalità pari a 0,5 (78 fibre attive).
- b) **P2P**. Il numero di fibre attivate (in primaria e secondaria) è direttamente proporzionale al numero di UI viste dalla centrale (quindi dell'ordine delle migliaia), atteso che ogni fibra serve un cliente. Nelle stesse ipotesi di penetrazione del servizio di cui sopra (al 50%) si otterrebbero 3500 fibre attive.

I COSTI UNITARI DELLA FIBRA SPENTA end-to-end (canoni mensili)

123. Si determinano dal rapporto tra costi e volumi di fibre di cui si ipotizza la vendita (interna ed esterna). Da quanto sopra riportato emergono due elementi:
 - I costi di realizzazione di una rete P2P sono superiori a quelli GPON, sebbene l'aumento non sia proporzionale al numero di utenti serviti.
 - I volumi attesi per il servizio *end-to-end* su rete P2P sono di quasi 2 ordini di grandezza superiori a quelli possibili su rete GPON in quanto direttamente proporzionali al numero di UI servite.
124. Se ne conclude che i costi unitari (costi/volumi) di una linea *end to end* non sono confrontabili sulle due diverse architetture. Inoltre, dati i maggiori volumi attesi (in termini di fibre attivate) sulla rete P2P, il costo unitario della linea *end to end* risulta necessariamente inferiore nel caso di un'architettura P2P rispetto al GPON¹⁷.
125. **Quanto sopra conferma il fatto che non è possibile paragonare i costi del servizio di accesso alla fibra *end to end* laddove le architetture di partenza sono differenti.**

¹⁷ Tale risultato non cambia anche se i costi della rete P2P sono maggiori per il fatto che gli stessi non aumentano linearmente con il numero di fibre.

Nello specifico viene confermato un dato intuitivo: tale costo risulterà maggiore se il servizio *end to end* (per sua natura basato su un uso non condiviso della risorsa ottica) è fornito su un'architettura GPON, funzionalmente progettata per la fornitura di servizi su risorse ottiche condivise (per l'appunto l'albero GPON).

Tale elemento era ben chiaro all'Autorità in sede di adozione della delibera n. 1/12/CONS laddove, ben consapevole della impossibilità di imporre l'*unbundling* della fibra in maniera analoga al rame (avendo Telecom Italia adottato una scelta architeturale GPON), ha comunque voluto garantire al mercato un servizio simile, seppur con forti limitazioni in termini di risorse (come si vedrà il numero di fibre disponibili nella rete non consente la fornitura di servizi P2P a tutto il segmento della clientela residenziale ma solo ad un numero ridotto di clienti).

LE IPOTESI SULLA PENETRAZIONE DEL SERVIZIO

126. Come sopra chiarito, il valore del canone *end to end* (in entrambe le architetture, GPON o P2P) dipende dalle **ipotesi di penetrazione del servizio**, ipotesi che determina il numero di fibre attivate (*driver* di costo). Se si assume una penetrazione del servizio al 100% delle UI, si ottiene il limite inferiore del canone. Ovviamente un'ipotesi di penetrazione del servizio non appropriata comporta il mancato recupero dei costi da parte dell'operatore *incumbent*. Nel caso di specie l'Autorità ha valutato i costi unitari di un servizio *end-to-end* fornito su un'architettura mista: FttC e GPON. La domanda complessiva è composta dalla somma della domanda interna di Telecom Italia (soddisfatta su architettura FttC e GPON, la cui relativa proporzione varierà nel tempo con la diffusione del servizio a banda ultralarga) e della domanda esterna (OLO) i quali potranno utilizzare architetture P2P, FttC o GPON. Con riferimento alla domanda interna l'Autorità ha considerato una penetrazione del servizio a banda ultralarga pari almeno al 50% delle UI a fine periodo DCF. Tale ipotesi ha consentito di stimare direttamente il numero di fibre attivate in rete primaria e secondaria sulla base del fattore di proporzionalità succitato (punto 122 a). A ciò si aggiunge la domanda esterna. Attesa la non conoscenza della tipologia di architettura utilizzata dagli OLO l'Autorità non ha ritenuto opportuno effettuare una stima della percentuale complessiva (Telecom Italia + OLO) di penetrazione in termini di unità abitative servite. L'Autorità ha, viceversa, assunto che la domanda OLO porterà ad un certo incremento (rispetto ai valori direttamente legati alla domanda interna) del numero di fibre attivate in rete primaria e secondaria (*driver* di costo nelle valutazioni sempre applicabile). Ovviamente, a secondo del tipo di architettura utilizzata dagli OLO, a tale maggior numero di fibre corrisponderà una percentuale di penetrazione, in termini di UI, sicuramente maggiore del 50%, sebbene di una quantità oggi non facilmente prevedibile.

127. La tabella seguente, che riporta la situazione in altri paesi europei, evidenzia l'assenza di riferimenti economici sul servizio *end to end* laddove sia stata realizzata un'architettura GPON, sia per l'assenza di un servizio *end to end* sia (come nel caso tedesco) per la mancata valorizzazione del servizio stesso.

Nazione	Architettura	Servizio	Prezzo mensile/fibra [Euro]
Danimarca	FTTH P2P	Accesso all'ODF	24
Danimarca	FTTH PON	VULA	Non disponibile
Finlandia	FTTB/H P2P	Accesso all'ODF	93
Francia	FTTH PON	Accesso allo splitter	Non disponibile
Germania	FTTH PON	Qualsiasi soluzione fattibile (accesso all'ODF, allo splitter e WDM)	Non disponibile
Italia	FTTH PON	End to End e VULA	
Lussemburgo	FTTH P2P	Accesso all'ODF	17,75
Paesi Bassi	FTTH P2P	Accesso all'ODF	12,58 - 15,73 (a seconda delle aree geografiche)
Svezia	FTTH P2P	Accesso all'ODF	15,17
Regno Unito	FTTH PON	VULA	Non disponibile

UDITA la relazione del Commissario _____, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS;

DELIBERA

Articolo 1 (Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *End to End*)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della delibera n. 1/12/CONS, le condizioni tecniche ed economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *End to End* pubblicata da

Telecom Italia S.p.A. in data 19 marzo 2012, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2 e quanto indicato nelle premesse in relazione ai servizi per cui, allo stato, l'Autorità non ha ritenuto di svolgere una valutazione puntuale nelle more del completamento della presente consultazione pubblica.

Articolo 2

(Modifiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *End to End*)

1. Telecom Italia riformula le pertinenti sezioni dell'Offerta di Riferimento 2012 ove è previsto un utilizzo esclusivo dei servizi di accesso NGAN per la clientela residenziale, estendendone l'applicabilità a qualsiasi tipologia di clientela finale (residenziale o *business*).
2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative ai contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione di un collegamento *end to end* (di cui alla tabella 1 dell'Offerta di Riferimento 2012) secondo quanto di seguito indicato:
 - a. Contributo di migrazione su linea attiva: 62,87 Euro;
 - b. Contributo di attivazione su linea non attiva: 181,37 Euro;
 - c. Contributo di disattivazione: 181,37 Euro.
3. Telecom Italia riformula la sezione 7.2 (Elementi del servizio) dell'Offerta di Riferimento 2012 specificando che lo studio di fattibilità non è richiesto nel caso di linea attiva.
4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative al canone mensile di un collegamento *end to end* (di cui alla tabella 1 dell'Offerta di Riferimento 2012) prevedendo un importo pari a **80,51 Euro/mese** al netto dei costi del verticale (segmento terminale) nelle more della relativa definizione nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 105/12/CIR.
5. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi di *post-provisioning* e *manutenzione a vuoto* sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, all'identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.
6. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative agli interventi di *post-provisioning* e *manutenzione a vuoto* (di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Offerta di Riferimento 2012) prevedendo un importo pari a 86,34 Euro.
7. Telecom Italia integra l'Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo una modalità di fornitura del servizio *end to end* attraverso il meccanismo di programmazione

degli ordinativi in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS.

8. Telecom Italia riformula la tabella 1 del documento relativo agli SLA prevedendo un tempo massimo di *provisioning* per gli studi di fattibilità pari a 20 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
9. Telecom Italia riformula la tabella 2 del documento relativo agli SLA prevedendo un tempo massimo di *provisioning* nel 100% dei casi.
10. Telecom Italia indica, qualora dal tempo di SLA di *assurance* dovessero essere escluse le sospensioni per “*cause di forza maggiore*” e/o “*danni causati da terzi*” ed ai fini di una maggiore trasparenza, le informazioni di dettaglio relative alle suddette cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi.
11. Telecom Italia riformula le sezioni 2.3 e 3.2 (Penali di *provisioning* e di *assurance*) del documento relativo agli SLA specificando l'importo delle penali in modo che siano allineate alle corrispondenti penali riconosciute da Telecom Italia ai propri clienti finali.
12. Telecom Italia riformula le sezioni 2.3 (*Provisioning* del servizio *End to End*) e 2.4 (Fatturazione all'operatore del servizio) del Manuale delle procedure prevedendo che, prima che Telecom Italia possa procedere alla fatturazione, l'operatore prenda visione ed accetti un verbale di collaudo che certifichi il corretto funzionamento della fibra. L'operatore ha 48 ore di tempo per l'accettazione del verbale di collaudo. Trascorse le 48 ore, Telecom Italia procede alla fatturazione sulla base del silenzio-assenso.
13. Telecom Italia riformula la sezione 3 (Processo di *assurance* del servizio *End to End*) del Manuale delle procedure sostituendo “(iii) *la localizzazione del punto di guasto*” con “(iii) *la localizzazione del punto di guasto, se individuato*”.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento per l'anno 2012 per il servizio di accesso NGAN *End to End* entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche per l'anno 2012 del servizio di accesso NGAN *End to End*, come modificate con la presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, dal 19 marzo 2012, data di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2012.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità